- gli ulteriori dati necessari per l’attività di liquidazione e di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata.

In sintesi i sostituti d’imposta, diversi dal quelli che hanno effettuato ritenute sui redditi da capitale, esauriscono i loro adempimenti trasmettendo i dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei redditi di lavoro autonomo da essi erogati

w (moale ti ei echide5 0 TDsi)l92.75taTj 0gatil 30 giugrasale prest.75
150.75 -21.75 TD 0.017831 -0.2205 Tw (del466i di laio 9.75 TQuattea inv5 0ta, diver Tf 0.68 Tw (ddin7222as2.8

6 DICHIARAZIONI NEI CASI DI LIQUIDAZIONE

L’articolo 5 del regolamento sostituisce, nell’articolo 5 del DPR n. 322 del 1998, i commi 1 e 4 e abroga il comma 2.

Ai fini dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni, non è più rilevante la modalità di nomina (volontaria o giudiziale) del liquidatore, essendo stato soppresso il termine di quattro mesi entro cui il liquidatore giudiziale era obbligato a presentare la dichiarazione relativa al periodo antecedente all'inizio della liquidazione.

Si è così provveduto ad unificare i termini di presentazione delle dichiarazioni da parte dei liquidatori e ad uniformarli a quelli ordinari, rendendo di conseguenza più agevole la loro individuazione.

Come già evidenziato, le nuove regole concernenti i termini di presentazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002, con effetti anche per gli adempimenti non ancora scaduti a tale data. E' il caso ad esempio di una società posta in liquidazione il 1° ottobre 2001 con liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria: non essendo decorso il termine di quattro mesi dalla delibera di messa in stato di liquidazione alla data del 1°gennaio 2002, la dichiarazione può essere presentata entro i più lunghi termini di sette o dieci mesi.

Tuttavia tale regola non può trovare applicazione qualora sulla base delle nuove disposizioni i termini di versamento o di presentazione scadono anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento. In tali casi non può che trovare applicazione la normativa previgente in relazione ai termini sia di presentazione delle dichiarazioni sia del connesso versamento delle imposte. E' il caso di una società di persone messa in liquidazione il 31 gennaio del 2001. Secondo la vecchia normativa il liquidatore è tenuto a presentare sia la dichiarazione relativa al periodo antecedente la messa in liquidazione sia quella relativa al periodo successivo, entro il 30 giugno 2002 nel caso di presentazione tramite banche e posta ovvero entro il 31 ottobre 2002 nel caso di presentazione in via telematica; il versamento delle imposte dovute in base ad entrambe le dichiarazioni va effettuato entro il 31 maggio 2002. Secondo le nuove disposizioni la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione (1.1.-31.1.2001) andrebbe, invece, presentata entro il 31 agosto 2001 (ultimo giorno

L'estensione anche a questi soggetti dell'obbligo di presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, consente all'Agenzia delle Entrate di ridurre sensibilmente i tempi per l'acquisizione e il controllo dei dati riguardanti le procedure concorsuali.

Come già chiarito si ritiene che le nuove disposizioni trovano applicazione anche per gli adempimenti non ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2002.

7 DICHIARAZIONI NEI CASI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE.

L'articolo 6 del regolamento introduce al DPR n. 322 del 1998 l'articolo 5 *bis*, il quale uniforma i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni nei casi di trasformazione, scissione e fusione a quelli previsti in via ordinaria: entro l'ultimo giorno del settimo mese (tramite banca o ufficio postale) ovvero del decimo mese (in via telematica), successivo alla data di effettuazione dell'operazione straordinaria.

Conseguentemente, l'articolo 19 del regolamento abroga l'articolo 11 del DPR n. 600 del 1973 ("dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione"), al fine di trasporre in unico testo normativo, cioè nell'articolo 5 *bis* del DPR n. 322 del 1998, i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di trasformazione, scissione e fusione societarie.

Per la trasformazione di società in altra di diverso tipo, cioè da società di persone a società di capitali soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e viceversa, l'articolo 5 *bis*, comma1, dispone che la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data in cui ha effetto la trasformazione, sia presentata entro sette mesi successivi alla data in cui ha effetto la trasformazione, per il tramite di una banca o ufficio postale, ovvero entro dieci mesi se presentata in via telematica. Si ricorda che la trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

Va rilevato comunque che l'abrogazione dei summenzionati articoli non esclude la possibilità per i coniugi di presentare la dichiarazione modello 730 in forma congiunta; tale facoltà è espressamente prevista dall'articolo 13, comma 4 del citato D.M. n. 164 del 1999.

9 DICHIARAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

L'articolo 8 del regolamento sostituisce i commi 1, 2, 4 e 6 nell'articolo 8 del DPR n. 322 del 1998.

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata presentino la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto nei seguenti termini:

- tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, qualora sia consentita la presentazione tramite banca convenzionata o ufficio postale;
- entro il 31 ottobre, in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica.

Tale disposizione rende omogenei i termini di presentazione delle dichiarazioni IVA a quelli previsti per le altre dichiarazioni (ordinariamente il 31 luglio per la presentazione tramite banca o ufficio postale ovvero il 31 ottobre in via telematica).

In ordine ai soggetti obbligati alla presentazione in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR n. 322 del 1998 si rimanda al paragrafo 4.1.

Si precisa che tali termini rilevano sia per i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione unificata sia per quelli obbligati alla distinta presentazione della dichiarazione IVA in forma non unificata.

Non possono presentare la dichiarazione unificata e di conseguenza

10 SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA

10.1 Decorrenza ed effetti

Per effetto della disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del regolamento che ha abrogato i commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, a partire dal periodo d'imposta 2002 è soppresso l'obbligo delle dichiarazioni IVA periodiche.

Le ultime dichiarazione IVA periodiche da presentare saranno quelle riferite all'ultimo mese o all'ultimo trimestre dell'anno 2001.

In luogo delle dichiarazioni periodiche è ora affermato l'obbligo di comunicazione dei dati IVA, previsto dall'articolo 9 del regolamento.

Come il soppresso obbligo di dichiarazione periodica anche quello di comunicazione risponde all'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dettate dalla VI direttiva comunitaria in materia di obblighi dei debitori d'imposta, come emerge dalla stessa relazione illustrativa del regolamento.

La circostanza che le dichiarazioni periodiche siano state introdotte in ottemperanza ad un obbligo comunitario comporta che le previsioni sanzionatorie ad esse riferite non possono considerarsi indirettamente abrogate a seguito della loro soppressione. Ritenere, infatti, che le violazioni all'obbligo di dichiarazione periodica commesse in passato o quelle commesse in relazione all'ultimo mese o trimestre del periodo d'imposta 2001 non siano più punibili, comporterebbe una situazione di sostanziale difformità dell'ordinamento interno rispetto a quello comunitario. Ciò risulterebbe, inoltre, in contrasto con le finalità del regolamento che, nell'intento di semplificare e razionalizzare gli adempimenti fiscali, proprio per non incorrere nella violazione di norme comunitarie, ha sostituito il precedente obbligo di dichiarazione periodica con il nuovo obbligo di comunicazione dei dati IVA, in tal modo affermando tra i medesimi una relazione di sostanziale continuità.

Pertanto, in assenza di norme che disciplinano il regime transitorio tra la vecchia e la nuova normativa, la questione attinente alla sanzionabilità dei fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disposizione va risolta alla luce dei principi generali in materia diritto intertemporale, desumibili dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si osserva a riguardo che la disposizione secondo cui *"nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore, non costituisce una violazione punibile"* trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui la legge posteriore abolisce la sanzione, lasciando comunque in vita l'obbligo prima sanzionabile, ovvero quando l'obbligo strumentale viene del tutto eliminato.

Ai fini sanzionatori deve ritenersi che un determinato obbligo tributario può considerarsi soppresso quando, in base ad una norma sopravvenuta, il medesimo obbligo sia stato del tutto eliminato o sostituito con altri obblighi differenti per contenuto e finalità. Ciò che non si verifica quando il predetto obbligo sia stato sostituito con adempimenti che rispondono alle medesime finalità del primo.

Con riferimento al caso di specie, si osserva che all'eliminazione dell'obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche IVA è subentrato l'obbligo di comunicazione annuale dei dati IVA, la cui finalità è equivalente a quella delle dichiarazioni periodiche. La norma in commento in sostanza ha semplicemente riformulato tale adempimento con l'introduzione di altro obbligo di contenuto equipollente.

Tra le ipotesi in esame è configurabile, infine, un rapporto di continuità normativa, atteso che l'abrogazione della norma (che prevede l'obbligo della dichiarazione periodica) non comporta soluzione di continuità nella rilevanza dell'adempimento (portare a conoscenza dell'Amministrazione i dati IVA di un certo periodo) e nella qualificazione illecita della relativa violazione da parte dell'ordinamento tributario (anche l'omessa presentazione della comunicazione annuale IVA è assoggettata a sanzione).

Tanto premesso, si ritiene che la violazione dell'obbligo della dichiarazione periodica IVA continua ad essere assoggettato a sanzione, sia pure nella più tenue misura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in applicazione del principio del favor rei di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

10.2 Istanze di rimborso infrannuale

In base a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) - con il quale è introdotto il comma 1-ter all'articolo 1 del DPR n. 100 del 1998 – e dal successivo comma 5 – con il quale vengono modificati i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 - l'abolizione delle dichiarazioni periodiche IVA non fa venir meno, per i contribuenti che ne hanno i requisiti, la possibilità di presentare istanza di rimborso infrannuale del credito IVA, ai sensi dell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972. Analogamente a quanto stabilito in precedenza per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica, i contribuenti che intendono chiedere a rimborso l'eccedenza di IVA detraibile del trimestre, devono presentare all'Ufficio competente l'apposita istanza prevista dal decreto ministeriale 23 luglio 1975. Tale istanza deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.

Qualora tale termine scada di sabato, deve ritenersi prorogato al lunedì successivo.

I contribuenti che invece del rimborso infrannuale intendono utilizzare il credito IVA in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, in base al nuovo comma 3 dell'articolo 8 del d. lgs n. 542 del 1999, devono presentare all'Ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso

di cui al decreto ministeriale del 1975. La dichiarazione ha forma libera e deve essere presentata entro la fine del mese in cui è effettuata la liquidazione.

11 COMUNICAZIONE DATI IVA.

11.1 Natura ed effetti

La abolizione della dichiarazione IVA periodica ha reso necessario introdurre un nuovo adempimento, sicuramente meno gravoso per i contribuenti, per ottemperare agli obblighi comunitari previsti dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, il quale dispone che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA, stabilito dai singoli stati, non può superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale.

Poiché il periodo d'imposta si conclude il 31 dicembre, i termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, sia in forma autonoma che unificata, fissati dal Regolamento (art. 8) - entro il 31 luglio, se la presentazione avviene per il tramite di una banca o delle Poste italiane s.p.a., ed entro il 31 ottobre se la presentazione avviene in via telematica – non soddisfano tale condizione. Pertanto, l'articolo 9 del regolamento, che inserisce nel DPR n. 322 del 1998 l'articolo 8-bis, dispone che "Fermi restando gli obblighi previsti ...relativamente alla dichiarazione unificata e ….alla dichiarazione IVA annuale e ferma restando la valenza attribuita alle suddette dichiarazione anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica…, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno precedente…".

Tale obbligo decorre dal periodo d'imposta 2002, per il quale non devono essere più presentate le dichiarazioni IVA periodiche. Pertanto la prima delle comunicazioni previste dal richiamato articolo 8-bis del DPR n. 322 dovrà essere presentata entro il mese di febbraio del 2003.

La comunicazione prevista dal Regolamento ha la funzione di fornire all'amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni

effettuate nell'anno precedente, che costituiranno anche una prima base di calcolo per la determinazione delle "risorse proprie" che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.

La natura e gli effetti del nuovo adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

La natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla stessa denominazione attribuita dal legislatore a tale adempimento, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-bis del DPR n. 322.

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

11.2 Soggetti obbligati

Sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati IVA i soggetti che esercitano attività d'impresa ovvero arti e professioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili, ad eccezione dei soggetti che sono esonerati da tale adempimento ai sensi del comma 2 del citato articolo 8-bis. Non sono tenuti, in sostanza, a presentare la comunicazione i soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della

dichiarazione annuale e quelli che erano esonerati dall'obbligo delle dichiarazioni periodiche. A tali categorie il richiamato comma 2 aggiunge i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti e che devono operare la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972, e quelli sottoposti a procedure concorsuali . In particolare non devono presentare la comunicazione:

- i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 e successive modificazioni salvo che abbiano effettuato anche operazioni intracomunitarie. Inoltre, analogamente a quanto previsto in riferimento all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale nelle istruzioni al modello di dichiarazione, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell'art. 36-bis ed hanno effettuato solo operazioni esenti. Si precisa in proposito che i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i quali siano tenuti alla rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis 2 del DPR n. 633 del 1972, non devono presentare la comunicazione dei dati IVA, in quanto la suddetta rettifica deve essere effettuata in sede di dichiarazione annuale e non nella comunicazione. Non devono, altresì adempiere l'obbligo di comunicazione i soggetti che effettuano solo operazioni esenti e che nell'anno d'imposta precedente abbiano effettuato acquisto di oro o di argento con il metodo del reverse-charge;
- i contribuenti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale da specifiche disposizioni normative. Non devono quindi presentare la comunicazione, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 34, sesto comma, primo e secondo periodo del DPR n. 633 del 1972 (Produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire , elevato a 15 milioni se esercitano l'attività nei comuni montani,

11.3 Contenuto

Nel modello di comunicazione i contribuenti devono esplicitare le operazioni di liquidazione che sono soliti effettuare subito dopo il periodo d'imposta per poter utilizzare gli eventuali crediti già nella liquidazione periodica relativa al mese di gennaio o al primo trimestre dell'anno seguente.

Ai sensi dell'articolo 9, la comunicazione, pertanto, oltre ai dati identificativi del contribuente, deve riportare, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 22 della direttiva comunitaria n. 77/388, l'ammontare delle operazioni attive e passive, al netto dell'IVA; l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alla effettuazione di importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'IVA in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio. Si precisa, in proposito che queste ultime operazioni, previste rispettivamente dall'articolo 19, comma 5, e dall'articolo 19-bis 2 del DPR n. 633 del 1972, sono effettuate in sede di dichiarazione annuale.

11.4 -

La presentazione della comunicazione deve avvenire entro il mese di febbraio e, se il termine scade di sabato, entro il primo giorno feriale successivo, analogamente a quanto previsto per la presentazione delle dichiarazioni.

12 SEMPLIFICAZIONI DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE AL PLAFOND

L'articolo 19, comma 7 (disposizioni transitorie e finali), abrogando l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984 n. 17, cancella l'obbligo previsto per gli "esportatori abituali" che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all'andamento del plafond mobile (ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del DPR n. 633 del 1972).

I contribuenti non sono più tenuti a tale obbligo a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

La rilevazione contabile dei dati per i quali è venuto meno l'obbligo dell'annotazione, che i contribuenti effettueranno per poter gestire correttamente il plafond, non avrà effetti sul piano fiscale.

Peraltro l'amministrazione finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati, o attraverso la dichiarazione IVA annuale, o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. L'articolo 10 del regolamento dispone, infatti, che i soggetti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione d'imposta, in quanto esportatori abituali, indichino "…in un apposito prospetto della dichiarazione annuale IVA, autonoma o unificata, distintamente per mese l'ammontare delle esportazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 8 del DPR n. 633 del 1972, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie effettuate e quello degli acquisti e delle importazioni fatte senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del medesimo comma

primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, risultante dalle relative fatture e bollette doganali …..". Inoltre, in base alla richiamata disposizione, i medesimi soggetti, qualora un organo dell'amministrazione finanziaria lo richieda, devono comunicare, analiticamente per ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio del mese, fino al secondo precedente a quello della richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate nello stesso periodo, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta, senza pagamento dell'imposta.

L'obbligo di indicare i dati in dichiarazione, previsto dall'articolo 10, è riconducibile, in sostanza, alla compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione IVA "VC", che, nel modello di dichiarazione IVA relativo all'anno d'imposta 2001 è stato rielaborato tenendo conto delle indicazioni richieste dalla nuova previsione normativa.

La norma di semplificazione concerne i soli adempimenti documentali espressamente richiamati mentre restano invariati l'obbligo di annotare la dichiarazione d'intento, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, e le modalità di costituzione e di utilizzo del plafond, dettate dall'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto legge, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, alla cui costituzione, come più volte precisato, non concorrono le cessioni di cui alla lettera c) dell'articolo 8 DPR n. 633 del 1972.

13 ABOLIZIONE DELLE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Nell'ottica della riduzione degli adempimenti fiscali è eliminato l'obbligo di effettuare le seguenti annotazioni nei registri IVA:

- annotazione delle liquidazioni IVA periodiche, mensili o trimestrali, che, ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 100 del 1998, abrogato dalla presente disposizione, dovevano essere indicati in una apposita sezione del

I soggetti interessati dalla novità in esame sono quelli obbligati a tenere il libro giornale e il libro degli inventari, previsti dall'articolo 2214, 1° comma, del codice civile.

In particolare tale facoltà è riconosciuta in capo ai seguenti soggetti:

- società soggette all'IRPEG;
- enti pubblici e privati soggetti all'IRPEG, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società equiparate alle società di persona ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del TUIR;
- le persone fisiche esercenti impresa commerciale.

Gli enti non commerciali, per effetto del disposto di cui all'articolo 20, 1° comma, del DPR n. 600 del 1973, sono obbligati, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, a tenere le scritture previste per il regime contabile ordinario o semplificato secondo i limiti di reddito stabiliti dall'articolo 18 del medesimo decreto. Ne consegue che le semplificazioni previste dall'articolo 12 e dal successivo articolo 13 (vedasi al riguardo il capitolo 15) del regolamento sono applicabili anche a tali soggetti.

L'esonero dall'obbligo di tenere i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili è subordinato a due condizioni:

a) che venga effettuata la registrazione nel libro giornale dei dati contabili previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e dall'articolo 16 del DPR n. 600 del 1973, nei termini ivi prescritti;
b) che, in caso di richiesta degli Uffici finanziari, venga assicurata l'immediata esibizione di tali dati in forma aggregata, organizzati secondo gli stessi criteri individuati dalle norme relative ai registri non tenuti.

Occorre, quindi, a tal fine, che il sistema di contabilità sia adeguatamente predisposto, sia con riguardo alla completezza, che con riferimento

15 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI PER I SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Secondo l'articolo 13 del regolamento, i soggetti in regime di contabilità semplificata, individuati dall'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili.

In particolare si tratta delle imprese individuali, anche familiari, e di quelle collettive, esercitate sotto forma di società di persone e assimilate, che, nell'anno precedente a quello in corso, abbiano conseguito ricavi non superiori a lire seicento milioni, se esercenti attività di prestazione di servizi, e non superiori a un miliardo, se esercenti attività diverse.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato, in questo caso alla sola condizione che siano esibiti, a richiesta degli Uffici finanziari, gli stessi dati, ordinati secondo gli stessi parametri, che l'articolo 16 del DPR n. 600 del 1973 prevede con riguardo al registro dei beni ammortizzabili. Ad esempio, con riferimento a beni immobili e a beni iscritti in pubblici registri, dovranno essere forniti agli organi di controllo i dati relativi all'anno di acquisizione del bene, il suo costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta alla fine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato DPR n. 695 del 1996 permane per i soggetti in contabilità semplificata la facoltà di registrare i dati di cui all'articolo 16, anziché nel registro dei beni ammortizzabili, in quello degli acquisti tenuto ai fini IVA.

16 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI DEGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

L'articolo 14 del regolamento estende ai lavoratori autonomi le semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili, previste dai precedenti articoli 12 e 13 per i soggetti esercenti attività d'impresa.

In particolare la norma distingue tra i lavoratori autonomi che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2 del DPR n. 695 del 1996 e quelli che non hanno esercitato tale opzione.

Secondo il disposto di cui al comma 1, questi ultimi sono esonerati solo dall'obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili, alle stesse condizioni fissate dall'articolo 13 del regolamento a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata.

Ai lavoratori autonomi che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2 del citato DPR n. 695 del 1996, invece, il successivo comma 3 consente di non tenere il registro dei beni ammortizzabili e i registri IVA, con condizioni simili a quelle già illustrate a commento del precedente articolo 12 del regolamento.

17 TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI E ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI ALLEGARE GLI SCONTRINI

L'articolo 15 del regolamento, mediante la sostituzione del comma 4 dell'articolo 6, del DPR n. 695 del 1996, ha eliminato l'obbligo di allegare al registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972, gli scontrini riepilogativi giornalieri.

Nel testo del citato comma 4, inoltre, viene aggiunta la parola "*anche*" prima delle parole "*con unica registrazione*", con la conseguenza che ora, per le operazioni documentate da scontrini o ricevute fiscali, è consentito effettuare la registrazione sia giornaliera sia riepilogativa mensile dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese solare successivo, senza allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri.

18 PERDITE INVOLONTARIE DI BENI

L'articolo 16 del Regolamento, che modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, semplifica gli adempimenti posti a carico del contribuente per superare la presunzione di cessione, di cui all'articolo 1 del citato decreto, nel caso di perdita di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla sua volontà, quali calamità e furti.

La perdita di tali beni è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione.

In mancanza di tale documentazione, la perdita è provata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Anche il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è oggetto di semplificazione, atteso che, rispetto alla precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 2 del citato DPR n. 441, la stessa deve contenere solo l'indicazione del valore complessivo dei beni perduti. Tuttavia, per le imprescindibili esigenze di controllo, a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria, il contribuente ha l'obbligo di fornire i criteri e gli elementi in base ai quali ha determinato tale valore.

La norma dispone che l'autocertificazione sia resa entro trenta giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, ovvero da quello in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza. Ciò non significa che entro tale termine la dichiarazione in questione debba essere prodotta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, essendo a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

19 MODIFICHE IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI R

La norma dispone, inoltre, che i versamenti d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive si effettuino

- in unica soluzione, se l’importo della prima rata non superi 103,29 euro (lire 200.000);
- in due rate, entro i termini sopra specificati, pari al
    - quaranta per cento dell’acconto dovuto, la prima;
    - sessanta per cento, la seconda.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del regolamento, le disposizioni appena illustrate hanno effetto dal 1° gennaio 2002. SieSieione da, pardi (qcontprspesaonte) Tj 0 -22.5

seivotadellaratSindiiusurasidell si iba, sadeee

- le disposizioni degli articoli da 1 a 8 del regolamento, modificative del DPR n. 322 del 1998, nonché dell'articolo 17, concernente modifiche in materia di termini di versamento, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- la disposizione di cui all'articolo 9 del regolamento, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati IVA, spiega efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento, concernente l'abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA e la soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche IVA, hanno effetto a decorrere dalle liquidazioni relative all'anno 2002.

Ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge 23 dicembre 1988, n. 400, dal 1° gennaio 2002 sono abrogati:

- l'articolo 11 del DPR n. 600 del 1973, recante disposizioni in materia di dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione di società. Ne consegue che da tale data il rinvio all'articolo 11 del DPR. 600 del 1973 si intende fatto all'articolo 5 *bis* del DPR n. 322 del 1998 introdotto dal regolamento;
- il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, il quale reca disposizioni in materia di termine di versamento del conguaglio;
- il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito , con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che concerne il versamento rateizzato degli acconti d'imposta;
- il comma 3 dell'articolo 1, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, concernente le registrazioni relative al plafond, ora disciplinate dalle disposizioni regolamentari recate dall'articolo 10.

Si ricorda, infine, che le altre disposizioni (articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 18), per le quali nulla prevede l'articolo 19, entrano in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. del 17 dicembre 2001, n. 292) del presente regolamento.

Le Direzioni regionali vigileranno sull'operato degli Uffici locali perché sia fornita ogni forma di collaborazione sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.